

Via E. Berlinguer 11 - 01016 Tarquinia

Tel/Fax 0766840558

tarquiniamultiservizi@pec.it

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura: aperta, articolo 60 del d.lgs. n. 50 del 2016

Criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA

LOTTO 1 - CIG 83811854A8/LOTTO 2 - CIG 8381188721

PREMESSE.		3
Art. 1.	Norme regolatrici e definizioni	4
Art. 2.	Oggetto e luogo dell'Appalto	4
Art. 3.	Durata del Contratto	4
Art. 4. dell'imp	Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a	
Art. 5.	Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi	5
Art. 6.	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	6
Art. 7.	Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi	7
Art. 8.	Tracciabilità dei pagamenti	7
Art. 9.	DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore	8
Art. 10.	Verifiche di conformità e controlli	9
Art. 11.	Penali	9
Art. 12.	Personale – Norme generali	10
Art. 13.	Disciplina del subappalto	11
Art. 14.	Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	11
Art. 15.	Garanzia definitiva	11
Art. 16.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	12
Art. 17.	Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore	12

Art. 18.	Trattamento dei dati personali	14
Art. 19.	Spese contrattuali, imposte, tasse,	14
Art. 20.	Foro esclusivo	15

		Da u	na parte:	
•	esentanza di Tarq	ıuinia Mult	iservizi, codice fi	scale e partita IVA: 01537530568, in egale della società.
Nel presente atto per b	revità sempliceme	nte Stazior	ne Appaltante, o C	ommittente.
		Dall'a	ltra parte:	
b) Sig, via	•			con sede in

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Ditta.

PREMESSE

- a) con atto a contrarre n. xx del xx/xx/xxxx, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 36 e 142 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di farmaci;
- b) con verbale n. xx del xx/xx/xxxx è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- c) il soggetto competente, con determinazione n. xx del xx/xx/xxxx, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico .
- d) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- e) l'Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- f) è spirato il termine di stand still contrattuale previsto dall'art. 32 del Codice;
- g) che l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" bando di gara; Allegato "II" Disciplinare di gara; Allegato "III" Capitolato prestazionale; Allegato "IV" Offerta Economica; Allegato "V" (eventuale) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _______ mediante ______ avente numero ______, del valore di______ e le polizze assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i) l'appaltatore espressamente prende atto e accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito:
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

(il presente schema di contratto sarà integrato con le risultanze di gara, anche sulla base dei contenuti dell'offerta vincente)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

- i. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- ii. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dai rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - **b)** dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove vincolanti per la stazione appaltante, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
 - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - f) dagli atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto (capitolato prestazionale, offerta economica dell'appaltatore).
- iii. Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- iv. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
- v. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo dell'Appalto

i. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, fornitura triennale di prodotti vendibili in farmacia ed altri servizi connessi, di seguito specificati, per le farmacie comunali gestite da Tarquinia Multiservizi Srl.

Art. 3. Durata del Contratto

- i. Il presente contratto ha durata dal __/__ 2020 al __/__/ 2022.
- ii. La Stazione Appaltante redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
- iii. La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione Appaltante, ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- iv. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.
- v. Nell'evenienza di cui al comma precedente alcunché sarà dovuto all'appaltatore durante il periodo di sospensione, e la scadenza del contratto s'intenderà automaticamente modificata, e posticipata di un numero di giorni pari al disposto periodo di sospensione medesimo.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

i. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali.

- ii. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza dei prodotti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
- iii. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi comprese le prestazioni accessorie alla fornitura.
- iv. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
- v. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato.
- vi. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).
- vii. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
- viii. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- ix. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- x. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- xi. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

- i. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato sulla base del valore stimato del contratto previsto dagli atti di gara, ed è insensibile al ribasso offerto.
- ii. I costi unitari dei prodotti da fornirsi, fanno riferimento ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura, ai quali saranno applicati i seguenti sconti offerti in sede di gara:

iii.

Tipologia	Sconto offerto
1) etico (farmaci in classe A e C)	%
2) generici	%
3) alimenti e dietetici	%
3a) integratori alimentari	%

4) articoli sanitari e apparecchiature sanitarie	%
5) parafarmaco 5a) prodotti per incontinenza 5b) igienico - cosmetici	% % %
6) specialità veterinarie	%
7) omeopatici 7a) fitoterapici	% %

- iv. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- v. I ribassi praticati, ed i correlativi costi unitari dei prodotti, sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- vi. L'affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.

Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

- i. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Stazione Appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
- ii. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
- iii. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione Appaltante eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- iv. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore un aumento (o una diminuzione) delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
- vi. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga.

vii. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

- i. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale.
- ii. I D.D.T. e le fatture dovranno contenere, oltre a quanto richiesto per legge, la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP, e latti e gli altri prodotti per i quali deve essere specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla tabella 1 del capitolato e disciplinare di gara.
- iii. Le fatturazioni relative ai prodotti consegnati dovranno avvenire di norma (o altro termine concordato) ogni sette giorni, e dovranno riportare, ciascuna, l'indicazione dei singoli DDT cui si riferiscono.
- iv. Le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire alla società entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento; in difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per la società. La documentazione contabile dovrà essere fornita anche a livello informatico se richiesto dalla società.
- v. La fattura è da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- vi. Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
- vii. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - d) sono fatte salve le deroghe vigenti e sopravvenienti relative all'emergenza epidemiologica Covid-19
- viii. Non si applica l'Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, considerata l'assenza del presupposto oggettivo per l'applicazione.
 - ix. Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Detto termine è espressamente convenuto tra le parti in ragione del complesso sistema di verifica dei quantitativi per le diverse farmacie fornite.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

i. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni

delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

- ii. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - **b)** i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- iii. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- iv. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
- v. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- vi. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- vii. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 9. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

- i. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- ii. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto coincide con il RUP, stante il valore contrattuale inferiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016, e considerata la non vincolatività di quest'ultima nell'appalto in parola.
- iii. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.
- iv. L'appaltatore indicherà il nominativo il proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

v. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10. Verifiche di conformità e controlli

- i. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
 - l'adeguatezza della reportistica;
 - il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.
- ii. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza semestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.
- iii. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
- iv. La verifica si intende positivamente superata solo se il farmaco consegnato non presenti alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito verbale. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche del farmaco consegnato con quelli descritti nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso qualitativi dei farmaci consegnati e non ancora utilizzati.
- v. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione Appaltante.
- vi. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione Appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
- vii. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.
- viii. La stazione Appaltante nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 - ix. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
 - x. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 11. Penali

- i. L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.
- ii. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci)

giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Appaltatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

- iii. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- iv. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
- v. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- vi. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- vii. Le penali saranno applicate al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - 1) forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate ripetutamente in ritardo, ferma restando la facoltà delle farmacie gestite da Tarquinia Multiservizi Srl di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
 - 2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche di Tarquinia Multiservizi Srl (se richiesti);
 - 3) mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato;
 - 4) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T; saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente a Tarquinia Multiservizi Srl:
 - A) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.
 - B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.
 - C) Per i punti 3 e 4 Tarquinia Multiservizi Srl, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

Art. 12. Personale - Norme generali

- i. Per le prestazioni contrattuali dovute, con particolare riferimento ai servizi accessori, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 30 del Codice.
- ii. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie per far fronte alle obbligazioni contrattuali.

Art. 13. Disciplina del subappalto

- i. Il subappalto è ammesso con le modalità e nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.
- ii. Per tutti gli eventuali sub-contratti che non sono subappalti, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- i. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- ii. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, idonea polizza per responsabilità civile verso terzi.
- iii. La polizza assicurativa prestata dalla ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- iv. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
- v. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15. Garanzia definitiva

- i. L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara.
- ii. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
- iii. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
 - c) In ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.
- iv. In particolare, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.

- v. La Stazione Appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- vi. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
- vii. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- viii. La Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- ix. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a dodici mesi dallo spirare del contratto stesso.
- x. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- i. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ii. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- iii. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- iv. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- v. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

- i. La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

- f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n.
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente rubricato "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" ovvero mancato reintegro della garanzia definitiva;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti pagamenti" "Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Tracciabilità dei pagamenti", "Verifiche di conformità e controlli", "Penali", "Personale norme generali, incompatibilità", "Disciplina del subappalto", "Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", "Obblighi di riservatezza", "Trattamento dei dati personali".
- k) In ogni altro caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle fornitura, Tarquinia Multiservizi Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d'esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione delle farmacie comunali gestite dalla società rispetto all'insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti insufficienti;
- m) fornitura di prodotti in palese violazione di quanto stabilito dalle norme di buona conservazione dei farmaci;
- n) fornitura di farmaci d'importazione, senza l'autorizzazione preventiva di Tarquinia Multiservizi spa;
- o) ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti da causa di forza maggiore.
- ii. La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- iii. Nei casi qui previsti, la stazione appaltante formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- iv. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento

- permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- v. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Stazione Appaltante; resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- vi. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
- vii. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione Appaltante incamererà la garanzia definitiva.
- viii. La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.
 - ix. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 18. Trattamento dei dati personali

- i. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- ii. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- iii. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- iv. La stazione appaltante tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.

Art. 19. Spese contrattuali, imposte, tasse,

- i. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto in caso d'uso;
- ii. Sono a carico del Fornitore le spese per la pubblicità legale anticipate dall'Amministrazione Procedente, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice;
- iii. Sono altresì a carico del Fornitore le spese per la materiale redazione del contratto e dei suoi allegati, fissate in € 17.000,00al lordo di ogni onere fiscale;
- iv. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati o richiamati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 20. Foro esclusivo

i. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati.				
Per la stazione appaltante	Per la società			
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:				
Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti Art. 11. Penali Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Art. 15. Garanzia definitiva Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore Art. 18. Trattamento dei dati personali Art. 19. Spese contrattuali, imposte, tasse, Art. 20. Foro esclusivo				
Per la stazione appaltante	Per la società			